

**N. .... SCRITTURE PRIVATE DEL COMUNE DI PARMA**  
**OGGETTO: CONCESSIONE PER POSIZIONAMENTO TUBO**  
**IRRIGUO INTERRATO LUNGO STRADA PUGLIA,**  
**PARMA.**

Oggi,

Parma, Sede Municipale, L.go Torello de Strada 11/A,

con la presente scrittura privata, da valere da ogni effetto di ragione e di legge

**T R A**

il **COMUNE DI PARMA**, C.F. 00162210348, con sede in Parma, Strada della Repubblica, 1, per brevità indicato col termine “Concedente”, legalmente rappresentato dal Dirigente del Settore Patrimonio, Arch. Tiziano Di Bernardo, domiciliato per la carica presso la sede Municipale, giusto incarico conferitogli con DSMG n. 2022/51 Prot. n. 242.204 del 15/12/2022, legittimato a stipulare in nome e per conto dell’Ente ai sensi dell’art. 87 dello Statuto Comunale e art. 107 del Testo Unico 267/2000 ed in esecuzione della Determina Dirigenziale n. D.D.-2023-..... del ...../...../2023;

**E**

la Sig.ra **ALESSIA BONATI**, in qualità di legale rappresentante della Azienda Agricola La Felina s.s., codice fiscale 02175570346, di seguito, per brevità, indicata col termine “**Concessionario**”;

**PREMESSO**

che la sede stradale di strada Puglia, Parma, fa parte del demanio del Comune di Parma;

che con nota Prot. n. 35.367 del 27 febbraio 2023, la Sig.ra Alessia Bonati ha presentato richiesta di occupazione di porzione di suolo pubblico, per il posizionamento di un tubo irriguo interrato lungo strada Puglia, Parma; che, dalla succitata nota si evince che:

- la porzione di suolo pubblico oggetto dell'occupazione, risulta pari a ml 4 in lunghezza e che la tubazione avrà un diametro di Ø200 mm, nell'area meglio evidenziata negli allegati alla lettera "A" alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;
- la larghezza di scavo sarà pari a 1 metro e la profondità di scavo 1,5 metri;
- l'intervento in argomento, è legato alla necessità di collegare l'impianto d'irrigazione di due terreni non contigui (Sez. F Foglio 42 Part. 100 e Sez. F Foglio 40 Part. 16), posti lungo strada Puglia;

che con determina dirigenziale n. .... del ....., il Comune di Parma ha autorizzato la concessione di suolo pubblico in favore della Sig.ra Alessia Bonati, per poter provvedere al posizionamento di un tubo irriguo interrato lungo strada Puglia, Parma, avente lunghezza di ml 4 e diametro di 20 mm, nell'area meglio evidenziata nell'elaborato allegato alla presente concessione;

Tutto ciò premesso, le parti, mentre confermano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, volendo tradurre in atto formale quanto sopra;

#### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

1) Il Comune di Parma, di seguito per brevità denominato "Concedente", come sopra rappresentato, concede alla Sig.ra ALESSIA BONATI, di seguito per brevità chiamata "Concessionario", il diritto di

occupare una porzione di area appartenente al demanio comunale, sita in Parma, strada Puglia, sulla quale posizionare un tubo irriguo interrato, meglio individuata con colorazione, nell' elaborato allegato sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, autorizzando il sottoscrittore legale rappresentante alla stipula del presente contratto.

**Detta area misura 4 ml e diametro 20 mm di sedime.**

2) La concessione ha carattere strettamente personale e può essere goduta dal concessionario esclusivamente per l'uso per il quale la concessione stessa è rilasciata. E' ammesso il godimento dell'area concessa a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante indicati anticipatamente dal titolare della concessione al Settore competente al rilascio della concessione.

E' in ogni caso vietata la sub concessione dell'area.

**3) La Concessione, di carattere precario, decorre dalla data di stipula e avrà la durata di anni 29 (ventinove);**

Alla scadenza del termine sopraindicato, la presente concessione si intenderà risolta.

Allo scadere del periodo massimo di ventinove anni, il Concessionario potrà, comunque, chiedere il rinnovo della concessione, con apposita domanda, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza ultima.

Al Concessionario è consentito rinunciare in qualunque momento alla concessione con apposita comunicazione formale all'ufficio competente, fermo restando l'obbligo di assolvimento del pagamento del canone previsto dalla stessa.

4) La concessione s'intende accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli

obblighi e di rispettare tutti gli adempimenti previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Concedente da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

Il Concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative, regolamentari previste in dipendenza della concessione, nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare.

In particolare il concessionario è tenuto:

a) ad esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;

b) a dare attuazione alle ordinanze del Sindaco, ed alle eventuali richieste o prescrizioni delle strutture comunali competenti, accollandosi eventuali oneri e spese di manutenzione;

c) a provvedere, a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a ripristinare il suolo come in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Concedente con addebito di spese, utilizzando eventualmente la cauzione.

d) a versare il canone alle scadenze prefissate.

e) a realizzare l'intervento di posizionamento del condotto interrato nel rispetto delle norme urbanistiche, di sicurezza e sanitarie che saranno attestate da un tecnico abilitato.

**5)** La concessione comporta, per il Concessionario, la continua ed adeguata manutenzione dell'area occupata e l'obbligo della sua restituzione, nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento del rilascio della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.

La manutenzione delle opere eseguite nell'area occupata ed eventuali sue pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del Concessionario.

Qualsiasi tipo di intervento che il concessionario intende eseguire sui manufatti oggetto di concessione, deve essere preventivamente autorizzato dal Concedente.

6) In caso di trasferimento della proprietà esercitata nell'area occupata, il subentrante dovrà presentare domanda di rilascio di una nuova concessione. Nell'ipotesi di accoglimento della domanda, verrà rilasciata al subentrante una nuova concessione avente la medesima scadenza, condizioni e prescrizioni della concessione rilasciata ai precedenti titolari.

7) La presente concessione è soggetta al pagamento del canone patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, pari a € **51,56 (cinquantuno/56)**=.

Il pagamento del canone deve essere effettuato, per il primo anno, all'atto del rilascio della concessione e, per gli eventuali anni successivi entro il 30 aprile di ciascun anno, secondo le modalità e i criteri di versamento meglio specificati nell'art. 8 del Regolamento citato.

In ogni caso il canone per le occupazioni permanenti è determinato in ragione dell'anno solare indipendentemente dall'inizio della stessa.

8) Il Concedente può, con un preavviso di 90 giorni, modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica e del decoro, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imponendo nuove condizioni oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture, senza essere tenuto a corrispondere alcun

indennizzo.

Il Concedente può altresì sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:

- a) in occasione di manifestazioni promosse dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici territoriali o per altri motivi di ordine pubblico;
- b) per altre cause di forza maggiore o di interesse pubblico.

La revoca, la sospensione e la modifica della concessione danno diritto alla restituzione proporzionale della quota del canone pagato anticipatamente, senza interessi, ed esclusa qualsiasi altra indennità.

9) Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli, qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) il perdurante inadempimento o le reiterate violazioni del vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché delle condizioni previste nell'atto di concessione, effettuate da parte del concessionario, di suoi collaboratori o dipendenti;
- b) mancata osservanza dell'obbligo di pagamento del canone, ai sensi del vigente Regolamento;
- c) violazione delle norme dell'art. 9 "Titolarità della Concessione e subentro e rinuncia anticipata", previsti nel vigente Regolamento Canone Unico e di quelle relative al divieto di concessione;
- d) destinazione ed utilizzo dell'occupazione diversi rispetto a quelli per i quali è stata rilasciata la concessione;
- e) violazione delle norme degli articoli 4 e 5 della presente concessione e delle disposizioni relative al divieto di concessione e delle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;

Al verificarsi di una delle suddette ipotesi, il Concedente provvederà a comunicare al concessionario i motivi o gli addebiti che comportano la decadenza della concessione, invitandolo a presentare entro il termine perentorio di 10 giorni le proprie giustificazioni.

Qualora il concessionario non produca le giustificazioni richieste oppure queste non siano ritenute fondate o sufficienti, il Concedente dichiarerà la decadenza della concessione.

La decadenza della concessione non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

**10)** In caso di revoca, decadenza o scadenza della concessione, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere in pristino lo stato dei luoghi entro il termine stabilito dal Concedente. In mancanza vi provvede d'ufficio il Concedente a spese del concessionario.

**11)** A garanzia della rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione, del risarcimento dei danni alle proprietà comunali o a terzi nonché a garanzia del corretto esercizio della concessione e dell'osservanza degli obblighi derivanti dalle relative condizioni, da norme di legge o regolamentari, il Concessionario ha costituito deposito cauzionale infruttifero di **€. 100,00 (cento/00)**= quietanza versata alla Tesoreria comunale n. .... del .....

Detta somma sarà restituita al cessare della concessione, dopo che il Concedente si sia su di essa soddisfatto di quanto dal concessionario eventualmente dovuto.

**12)** Il concessionario è soggetto, oltre che alle disposizioni contenute nel presente atto di concessione, alle norme previste in materia dal D. Lgs.vo n.

446 del 15/12/1997 e dal vigente “*Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 01/02/2021 e s.m.i., che con la sottoscrizione del presente contratto, il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

**13)** Sono a carico del Concessionario gli eventuali danni derivanti a cose e persone in dipendenza ed a causa dei manufatti posizionati sulle aree in concessione.

**14)** Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, c.3, del D.P.R. n. 62/2013 “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 65” e del Codice di Comportamento del Comune di Parma, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 720/2017 e s.m.i., l’Ente e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori di qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione dell’atto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

**15)** Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 e s.m.i. ed, in generale, dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

a) Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l’applicazione dell’atto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l’espressa autorizzazione dell’Amministrazione.

- b) L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il personale originario o predisposto per la concessione.
- c) L'obbligo di cui ai commi 2 e 3 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- d) Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
- e) Il concessionario può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'attuazione della scrittura sottoscritta, solo previa autorizzazione dell'Ente.
- f) In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 5 l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'atto, fermo restando che il concessionario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
- g) Il concessionario potrà citare i termini essenziali dell'atto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
- h) Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Amministrazione attinente le procedure adottate dal contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente atto.

Il concessionario non potrà conservare copia di dati e programmi

dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della concessione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

**16)** Sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto di concessione.

**17)** Agli effetti dell'esecuzione del presente contratto le parti eleggono domicilio rispettivamente il Concedente presso la Residenza Municipale, in L.go Torello de Strada 11/A – Parma, il Concessionario presso la propria residenza.

**18)** Resta convenuto tra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Parma.

Letto, approvato e sottoscritto.



IL CONCEDENTE  
(Arch. Tiziano Di Bernardo)

IL CONCESSIONARIO  
(Sig.ra Alessia Bonati)

Agli effetti dell'art. 1341 del codice civile, il concessionario dichiara di approvare espressamente e senza riserva alcuna, i patti **n. 1 – 2 - 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 del presente atto.**

IL CONCESSIONARIO  
(Sig.ra Alessia Bonati)

Allegato A



Vista verso sud ovest (direzione Felino)



Vista verso Nord est (direzione Carignano)

